



POLITECNICO DI BARI

D.R. 311/2015

### IL RETTORE

- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012;
- VISTA il Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001 e ss.mm.ii.;
- VISTO l'art. 4 della legge n. 300 del 20 maggio 1970;
- VISTO il vigente CCNL di comparto del 16.10.2008;
- VISTO il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.;
- VISTO il parere favorevole espresso nella riunione del tavolo Negoziale del 16 giugno 2015 dalla delegazione di Parte Sindacale sulla proposta di *“Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture del Politecnico di Bari”*;
- VISTO il parere favorevole espresso sul citato regolamento dal Senato Accademico di questo Politecnico nella seduta del 22 giugno 2015;
- VISTA la delibera del 23 giugno 2015 del Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico, con la quale è stato approvato il suddetto Regolamento;

### DECRETA

Art. 1 È emanato il *“Regolamento dell'attività di videosorveglianza all'interno delle strutture del Politecnico di Bari”*, il quale entra in vigore dalla data del presente provvedimento.

Bari, 24. 06. 2015

**Il Rettore**  
Prof. Ing. *Eugenio Di Sciascio*



**Politecnico di Bari**

## **REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' DI VIDEOSORVEGLIANZA ALL'INTERNO DELLE STRUTTURE DEL POLITECNICO DI BARI**

### **ART. 1 – Norme generali**

1. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è finalizzato alla protezione dei beni materiali e immateriali di proprietà del Politecnico di Bari e all'incolumità delle persone che operano all'interno e all'esterno delle sue strutture.
2. Il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'impianto di videosorveglianza installato e da installarsi all'interno delle strutture del Politecnico di Bari, è svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e dei diritti delle persone giuridiche coinvolte nel trattamento dei dati.
3. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nell'osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.
4. Il Politecnico di Bari garantisce che gli impianti di videosorveglianza non siano in alcun modo impiegati come strumento di controllo a distanza dei docenti o del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e di tutti coloro che operano a vario titolo nel Politecnico. In particolare, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 dello statuto dei lavoratori (Legge 300/1970), il Politecnico garantisce che le immagini non siano utilizzate ai fini del controllo dell'attività dei lavoratori, per verificare l'osservanza dei doveri di diligenza con riferimento sia al rispetto dell'orario di lavoro sia alla correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa. Il Politecnico garantisce che le immagini non siano impiegate per compiere indagini sulle opinioni dei lavoratori ai fini della valutazione dell'attitudine professionale, o, ancora, sulle altre attività diverse da quella lavorativa, svolte dal dipendente sul posto di lavoro, quali, a titolo esemplificativo, le pause e gli spostamenti all'interno dell'Ateneo.
5. Il Politecnico garantisce il diritto alla riservatezza degli studenti secondo la normativa vigente.
6. Il Politecnico garantisce che le telecamere non saranno orientate sui rilevatori di presenza o sulle postazioni di lavoro, salvo il caso in cui sia richiesto da prioritarie e documentate esigenze di sicurezza sul lavoro. In questo caso, il Politecnico si impegna ad oscurare permanentemente l'angolo di inquadratura che, anche accidentalmente, inquadri i rilevatori di presenze ovvero le postazioni di lavoro.
7. Il Politecnico garantisce che non saranno utilizzati i dati e le informazioni di cui si venga a conoscenza per effetti o fini diversi da quelli esplicitati nel presente Regolamento.
8. Il presente Regolamento si applica a tutte le strutture e sedi del Politecnico di Bari.

### **ART. 2 – Definizioni**

Si intende per:

- a) “trattamento” qualunque operazione o complesso di operazioni effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,



## Politecnico di Bari

- l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati;
- b) "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
  - c) "titolare" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza;
  - d) "responsabile" la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;
  - e) "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
  - f) "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
  - g) "codice", il D.lgs. 30.06.2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali
  - h) "misure minime" il complesso di misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto per la sicurezza dei dati

### **ART. 3 – Modalità di esecuzione dell'attività di videosorveglianza**

Il Titolare del trattamento, anche attraverso il Responsabile/li appositamente incaricato/ti, deve garantire che i sistemi di videosorveglianza, nelle ore in cui siano presenti gli studenti, i dipendenti e tutti coloro i quali abbiano titolo e interesse, siano operativi esclusivamente per preservare il patrimonio dell'Ateneo e garantire l'incolumità delle persone. Deve, inoltre, garantire che l'attività di videosorveglianza sia effettuata nel rispetto del c.d. principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione.

Il titolare garantisce, altresì, che le immagini registrate in appositi hard disk, siano conservate, con gli accorgimenti indicati dagli articoli 5 e 6 del presente Regolamento, non oltre le 24 ore dal momento della loro registrazione. Passato tale periodo, le immagini devono essere automaticamente cancellate, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché in caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria. La conservazione delle immagini deve essere garantita 24 ore su 24 in un luogo ove sia consentito l'accesso ai soli soggetti che effettuano il trattamento dei dati.

### **Art. 4 – Dislocazione delle telecamere**

La dislocazione delle telecamere è indicata negli accordi con le OO.SS. e la RSU di Ateneo. La variazione delle medesime, nonché l'ampliamento del sistema di videosorveglianza di Ateneo dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento e previa informazione delle OO.SS., della RSU e degli Organi competenti.



**Politecnico di Bari**

## **Art. 5 – Soggetti che effettuano il trattamento dei dati**

### **Il titolare del trattamento dei dati**

Il Titolare del trattamento dei dati inerenti all'attività di videosorveglianza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Rettore.

Il titolare, ai sensi dell'art. 29 del predetto Codice, nomina i Responsabili delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza.

### **I Responsabili**

I Responsabili curano i rapporti tra l'Ateneo e i soggetti incaricati del trattamento dei dati, coordinandone l'attività nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal presente Regolamento. Vigilano sull'operato dei soggetti incaricati, sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse. Hanno la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti.

### **I Soggetti Incaricati**

Ai sensi degli art. 4 e 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento dei dati individua i Soggetti Incaricati del trattamento dei dati medesimi (interni e/o esterni all'Amministrazione). I Soggetti Incaricati preposti al servizio, sono autorizzati a prendere visione delle immagini nell'espletamento della loro attività lavorativa. I Soggetti Incaricati sono tenuti ad assicurare che i sistemi di registrazione delle immagini rispettino quanto previsto dal presente Regolamento e che la cancellazione automatica dei dati registrati avvenga nel termine previsto. I Soggetti Incaricati sono tenuti a garantire l'osservanza della normativa vigente e del presente Regolamento da parte di quanti entrino occasionalmente in contatto con i dati registrati e non.

## **ART. 6 – Misure minime di sicurezza**

Il Titolare del trattamento dei dati adotta le misure minime di sicurezza nel rispetto degli articoli 33 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali, nelle parti in cui sono applicabili al servizio di videosorveglianza, nonché dei provvedimenti in materia di videosorveglianza del Garante per la Protezione dei dati personali.

## **Art. 7 - Informativa**

La presenza delle telecamere deve essere segnalata mediante affissione di appositi cartelli posizionati nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi e deve avere un formato e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile.



**Politecnico di Bari**

## **ART: 8 – La scheda di rilevamento dati**

I Responsabili del trattamento dei dati redigono la scheda di rilevamento dei dati anche sulla base delle informazioni recepite dai Soggetti Incaricati.

Tale documento è così composto:

- a) L'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati;
- b) La distribuzione di compiti e delle responsabilità dei soggetti che a diverso titolo partecipano all'attività di videosorveglianza all'interno dell'Ateneo;
- c) L'analisi dei rischi dei possibili eventi potenzialmente dannosi (causati dai comportamenti degli operatori, dal malfunzionamento del sistema, connessi al contesto fisico-ambientale);
- d) Indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e locali già in essere o ancora da adottare;
- e) I criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- f) La previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

## **ART. 9 – Il diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati**

In tema di diritto all'accesso ai dati da parte degli interessati, si rinvia alle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali.

In particolare le istanze di accesso alle immagini da parte dell'interessato devono pervenire in forma scritta al Titolare del trattamento dei dati.

L'accesso alle immagini avviene mediante il contemporaneo utilizzo di due chiavi. Le suddette chiavi di accesso sono in possesso, rispettivamente, dei Responsabili e di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) del Politecnico designato dalle OO.SS. e dalla RSU.

La responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti è in capo ai Responsabili, secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.

## **ART. 10 – Verifica del sistema**

I Responsabili e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza designato, analizzano con cadenza annuale la scheda di rilevamento dati di cui all'art. 7 del presente Regolamento, al fine di verificarne la compatibilità con la normativa vigente. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza fornisce il proprio supporto ai Responsabili per le eventuali modifiche al sistema di videosorveglianza che dovessero rendersi necessarie.

Il Politecnico si impegna, con cadenza annuale, a convocare un incontro con le OO.SS. e la RSU per la verifica della mappatura delle telecamere e, ove del caso, per l'approvazione di eventuali modifiche da apportare al sistema di videosorveglianza che si dovessero rendere necessarie a seguito di integrazioni o mutate esigenze dell'Amministrazione.